CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 2230
Data di registrazione: 25/09/2026

Ufficio Attivita' Produttive

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA IMMEDIATA DEI LOCALI SITI IN VIA DEI CROSTACEI , 1, ADIBITI AD ATTIVITÀ RICETTIVE NEL VILLAGGIO TURISTICO DENOMINATO "FUTURA CLUB TORRE RINALDA", A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ASL.

IL SINDACO

Vista la nota trasmessa in data 18/09/2026 prot. n. 0171005 dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di LECCE–Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord, con la quale si comunica l'esito del sopralluogo effettuato in data 05/08/2026 presso le unità abitative presenti nel villaggio turistico denominato "Futura club Torre Rinalda", sito in questo Comune alla Via dei Crostacei n. 1, Loc. Torre Rinalda, gestito dalla società "FV GESTIONI SRL" rappresentata legalmente dal Sig. D'Antona Cosimo;

Preso atto dell'ispezione effettuata in data 05/08/2026 presso il villaggio turistico "Futura Club Torre Rinalda";

Considerato che le analisi chimiche dell'acqua destinata al consumo umano hanno evidenziato superamenti dei limiti di legge per i seguenti parametri: conducibilità, cloruro, sodio, AMPA (metabolita glifosato), antiparassitari totali;

Rilevato che la presenza di AMPA e antiparassitari totali in concentrazioni elevate costituisce grave pericolo per la salute pubblica;

Considerato che l'acqua distribuita nell'impianto idrico interno del villaggio non può essere considerata potabile ai sensi del D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.;

Preso atto che la suddetta relazione tecnica dell'ASL ha evidenziato gravi e imminenti carenze igienico-sanitarie e strutturali tali da costituire un concreto e immediato pericolo per la salute pubblica e per l'incolumità degli utenti e dei lavoratori, derivante dalla non conformità ai limiti di legge dell'utilizzo dell'acqua presente nell'impianto di distribuzione interno agli alloggi;

Ritenuto necessario adottare misure urgenti a tutela della salute pubblica;

Rilevata la necessità e l'urgenza di adottare immediati provvedimenti a tutela della salute pubblica, mediante l'interdizione dell'utilizzo dei locali e la contestuale sospensione dell'attività sino al totale ripristino delle condizioni di idoneità previste dalla normativa vigente;

Visto il D.Lgs. 18/23 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in materia di ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco quale ufficiale di Governo;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) e successive modificazioni;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 11/1999 e successive modificazioni

ORDINA

1. La sospensione immediata dell'attività ricettiva presso il villaggio turistico "Futura Club Torre Rinalda" sito in Lecce, Loc. Torre Rinalda, via Dei Crostacei n.1, gestito dalla società FV Gestioni srl, fino a completa risoluzione delle non conformità riscontrate e presentazione di idonea documentazione attestante il ripristino dei parametri di potabilità dell'acqua;
1. L'immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano da tutte le unità abitative (182 unità abitative, 6 camere per il personale, 92 unità in multiproprietà) servite dal medesimo impianto di approvvigionamento idrico;
2. L'allontanamento degli ospiti presenti negli alloggi fino a nuova comunicazione di revoca della presente ordinanza;
3. L'obbligo per la società FV Gestioni srl di procedere con urgenza alla verifica tecnica dell'impianto idrico, individuare l'origine delle non conformità, effettuare le necessarie operazioni di bonifica e sanificazione, ed esibire a questo Comune e alla ASL Lecce le prove analitiche di conformità ai sensi dell'allegato 1, parte A, B e C del D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.;
4. La trasmissione della presente ordinanza alla ASL Lecce, al Settore Gestione del Territorio del Comune di Lecce, all'Acquedotto Pugliese S.p.A. e a tutti i soggetti interessati;
2. Il Divieto di riapertura dell'attività e di utilizzo dei locali medesimi sino a quando l'Azienda Sanitaria Locale competente non avrà accertato e formalmente comunicato l'avvenuto ripristino di tutte le condizioni igienico-sanitarie e strutturali a norma di legge, e fino alla successiva revoca della presente ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato;
- Che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti all'esito di approfondimenti e verifiche successive;
- Che la presente ordinanza sia notificata in via immediata al legale rappresentante della società "FV GESTIONI SRL", rappresentata legalmente dal Sig. D'Antona Cosimo;
- Che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente, al Comando di Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri per le verifiche di rispettiva competenza e per la vigilanza sull'esatta esecuzione dello stesso;
- Che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Lecce, lì data del protocollo

Sindaco
Adriana Poli / InfoCert S.p.A.
(Atto sottoscritto digitalmente)